



IL FISCO semplice

u. 7-8
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

La "Flat Tax": Che cos'è e come funziona

E per l'Italia meglio la "Flat Tax" o la riforma dell'IRPEF?

Premessa

La "Flat Tax" è una proposta di riforma del sistema fiscale finalizzata a ridurre le attuali aliquote IRPEF ad una sola aliquota valida per tutti i contribuenti. La progressività dell'imposta sarebbe garantita dal riconoscimento di detrazioni per i redditi più bassi. Secondo i sostenitori di questo modello fiscale, la "Flat Tax" porterebbe ad una maggiore equità, all'emersione dell'evasione fiscale e, persino, ad un aumento complessivo del gettito per lo Stato.

Riportata agli onori della cronaca prima dalla proposta di riforma fiscale del Prof. Nicola Rossi e dell'"Istituto Bruno Leoni" (con aliquota unica del 25%) e, poi, entrata nei programmi elettorali sia di "Forza Italia" (con aliquota unica del 23%) sia della "Lega Nord" (con aliquota unica del 15%), è stata inserita nel "Contratto per il Governo del cambiamento" Lega-M5S, pur non trattandosi, in quest'ultimo caso, di una "Flat Tax" ma di una "Dual Tax" (due aliquote fisse pari, rispettivamente, al 15% per i redditi fino ad 80.000 euro, ed al 20% per i redditi superiori ad 80.000 euro).

Al di là dello scenario politico, quello della "Flat Tax" è un sistema fiscale teorizzato più di mezzo secolo fa. Ma vediamo che cos'è e come funziona la "Flat Tax".

1. Che cos'è la "Flat Tax"?

Ideata per la prima volta dall'economista statunitense Milton Friedman nel 1956, la "Flat Tax" è un sistema fiscale non progressivo per cui si applica una sola aliquota d'imposta che può essere associata anche a detrazioni o deduzioni. In quest'ultimo caso si ha la stessa aliquota legale per tutti, sebbene, di fatto, l'aliquota media divenga crescente al crescere del reddito. In genere tale aliquota viene riferita al reddito delle persone fisiche mentre, in altri casi, può essere applicata anche al reddito delle imprese.

Solo in alcuni casi i sistemi di "Flat Tax" sono associati alla "no tax area", ovvero a delle fasce di reddito – in genere quelle inferiori – che vengono esentate del tutto dalla tassazione.

L'aforisma del mese

L'uomo dimenticato è il pulito, silenzioso, virtuoso cittadino nazionale che paga i suoi debiti e le sue tasse e non si è mai sentito di fuori del suo piccolo ambito. Egli lavora e vota – generalmente prega – ma la sua attività principale nella vita è quella di pagare.

– William Graham Sumner

Si tratta di un sistema poco comune nelle economie capitalistiche avanzate dove, nella maggior parte dei casi, i sistemi nazionali di tassazione sono ispirati al modello progressivo, ovvero l'aliquota applicata varia al variare del reddito delle persone fisiche (o degli utili delle aziende), aumentando all'aumentare del reddito stesso.

2. Le origini americane della "Flat Tax" e la sua logica

Dopo **Milton Friedman** anche altri economisti americani, come **Robert Hall** ed **Alvin Rabushka**, sotto la **presidenza di George W. Bush**, caldeggiarono l'introduzione della "Flat Tax" con un'unica aliquota del **17,5%**. Tale decisione avrebbe prodotto benefici, rispetto al precedente sistema progressivo, per un ampio numero di cittadini, stimati intorno ad una percentuale del **62%**. All'applicazione di tale aliquota – in base alla proposta dei due economisti – andava associata anche l'eliminazione di tutte le detrazioni, le deduzioni e le esenzioni vigenti, al fine di allargare il più possibile la base imponibile, includendo in essa tutto ciò che contribuiva a determinare il PIL nazionale. Il risultato atteso sarebbe stato quello di ottenere un gettito fiscale uguale ai vecchi sistemi di tassazione progressiva (od anche superiore se si considerano le maggiori possibilità di una tassazione dell'economia sommersa) e di un rafforzamento della democrazia, dal momento che esenzioni, deduzioni e detrazioni, almeno nel sistema americano, erano state introdotte per tutelare gli interessi di specifiche lobby e non quelle di tutta la collettività.

Collettività che avrebbe potuto essere tutelata con l'introduzione di una specifica "no tax area" che realizzasse la progressività per deduzione e non per progressività; un metodo, quest'ultimo, che ha come punto debole la penalizzazione del risparmio e degli investimenti.

Al di là della specifica proposta americana, occorre ricordare che, a livello teorico, l'applicazione della "Flat Tax" determina – almeno nel breve periodo – un minore gettito fiscale e, quindi, una riduzione delle entrate erariali.

3. I casi di applicazione della "Flat Tax" nei Paesi dell'Est

Dalla metà degli anni Novanta hanno introdotto la "Flat Tax" l'**Estonia (24%)**, la **Lettonia (25%)** e la **Lituania (33%)**. Nel 2001 è stata la volta della **Russia (13%)** e nel

2003 dell'**Ucraina (13% elevato al 15% nel 2007)**. L'anno successivo è stata la **Slovacchia** a scegliere la "Flat Tax" (**19%**) su quasi tutte le imposte, ottenendo risultati molto apprezzabili sia in termini di crescita economica (**10%**) sia in termini di disoccupazione (**calata dal 20% al 10%**) sia, infine, in termini di debito pubblico (**passato dal 50% al 21% del PIL nel 2008**).

La **Slovacchia** ha abolito la "Flat Tax" nel **2013**. Negli anni seguenti hanno scelto la "Flat Tax" la **Romania (2005, al 16%)**, la **Macedonia (2007, al 12%)**, l'**Albania (nel 2008 al 10%)** e la **Bulgaria (nel 2008 al 10%)**.

Un caso specifico che aiuta a riflettere sulla sostenibilità della "Flat Tax" è quello della **Repubblica Ceca** dove la "Flat Tax" è al **23%**. In questo Paese è stato calcolato che la soglia minima di reddito alla quale la "Flat Tax" diventa vantaggiosa è di **55.000 corone ceche lorde al mese (circa 2.200 euro)**. Al di sotto di tale fascia di reddito, non ci sono vantaggi, anzi, ci sono svantaggi.

Si tratta dell'altra faccia della medaglia della "Flat Tax" che – se non supportata da specifiche detrazioni fiscali o da una "no tax area" – diventa un sistema fiscale penalizzante per le fasce di reddito meno abbienti che vanno a pagare tasse per importi superiori a quelli ottenuti con un sistema progressivo. Nella **Repubblica Ceca** sono stati, infatti, i pensionati ed il **95% dei lavoratori (i redditi al di sotto delle 30.000 corone lorde)** a pagare il prezzo più salato per l'applicazione della "Flat Tax".

4. E per l'Italia meglio la "Flat Tax" o Riforma dell'IRPEF?

Sebbene in **Italia** si potrebbe sollevare qualche dubbio sulla **legittimità costituzionale** della "Flat Tax" – in quanto la nostra **Costituzione prevede (ex articolo 53) che il sistema tributario sia uniformato a criteri di progressività della tassazione sulla base della capacità contributiva del cittadino – limitatamente alle imprese**, la "Flat Tax" già esiste, dal momento che l'**IRES (l'imposta che si applica sul reddito delle società di capitali)** prevede **una sola aliquota pari**, oggi, al **24%** e, dal **2018**, è in vigore l'**IRI (l'imposta sul reddito imprenditoriale)**, che potranno applicare, con la medesima **aliquota del 24%**, **le società di persone e le ditte individuali sugli utili reinvestiti nella propria azienda**.

Inoltre, **piccole imprese e lavoratori autonomi con limiti di ricavi ridotti** (che vanno dai **30.000 euro per i professionisti**, ai **50.000 euro per gli imprenditori del commercio e dei servizi di alloggio e ristorazione**), già oggi applicano una sorta di **"Flat Tax"** (il cosiddetto **"regime forfetario"**), che comporta il pagamento di un'**unica imposta con aliquota pari al 15%**.

Sul piano politico la **"Flat Tax"** è sempre stata una proposta caldeggiata dal **Centro Destra**. **Silvio Berlusconi** fu il primo a proporla nel **1994**, al tempo della sua entrata in politica. Il fronte dei sostenitori faceva capo al **Prof. Antonio Martino**, sebbene ci fosse sempre un nutrito fronte di oppositori, quegli economisti liberali che si ritrovavano nella politica economica dettata dal **Prof. Giulio Tremonti**.

Oggi, come detto, la **"Flat Tax"** è uno dei **principali punti** del **"Programma di Governo" siglato da Lega e Movimento 5 Stelle**, da attuarsi nel corso della Legislatura. Pur non trattandosi di una vera e propria **"Flat Tax"** ma di una **"Dual Tax"**, questo **nuovo regime fiscale potrà**, sicuramente, comportare sia una **consistente riduzione della pressione fiscale su persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie** sia una importante **semplificazione del nostro sistema fiscale**.

Il problema di tale operazione è, però, il **costo**, stimato in **circa 50 miliardi di euro** dagli stessi sostenitori, e nel **"Contratto di Governo"** non è indicata alcuna copertura finanziaria.

Alla luce della situazione economica dell'Italia (**rapporto debito pubblico/PIL pari al 131,5% nel 2017**) e, tenuto conto dell'impegno già assunto dal Governo di eliminare gli **aumenti dell'IVA** previsti per il **2019 (oltre 12 miliardi di euro)**, forse – in questa prima fase della Legislatura – sarebbe più opportuno partire da una **riforma dell'IRPEF** che comporta, sicuramente, una minore mancanza di gettito per le casse dello Stato.

Una riforma improntata sia alla **riduzione del prelievo** sia alla **semplificazione del tributo**, eliminando, in primis, le attuali distorsioni dell'imposta che la rendono, oltre che gravosa, complessa ed iniqua.

Un'**IRPEF** che preveda **tre aliquote** in luogo delle **attuali**

cinque (che, oggi, vanno da quella minima del **23%** a quella massima del **43%**), con la contestuale **rimodulazione degli scaglioni di reddito** e l'introduzione di una **"no tax area"** (**"soglia di esenzione" o "soglia di povertà"**).

L'introduzione di una **"no tax area"** uguale per tutte le categorie di contribuenti consentirebbe di **eliminare le attuali detrazioni da lavoro** che determinano **ingiustificate disparità di trattamento** per cui, oggi, si è considerati **"incapienti"** se il **reddito di lavoro dipendente o da pensione non è superiore ad 8.000 euro**; se, invece, si ha un **reddito di lavoro autonomo o di piccolo imprenditore**, si è considerati **"incapienti"** se il reddito **non è superiore a 4.800 euro**.

Un sistema fiscale davvero equo determina una **"soglia di povertà"** uguale per tutti, qualunque sia la categoria reddituale.

Un'**IRPEF** riformata in tal senso avrebbe come effetto sia la riduzione del prelievo su lavoratori ed imprese sia la semplicità di imposizione, garantendo, al contempo, la progressività dell'imposta.

E le risorse finanziarie necessarie ad attuare la riforma potrebbero essere trovate, *in primis*, nella **riduzione della spesa pubblica improduttiva e nelle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (oltre 20 miliardi di euro recuperati nel solo 2017)**.

Parte di esse, inoltre, potrebbero essere reperite anche **riordinando le agevolazioni fiscali** (le cosiddette **"tax expenditures"**) con l'obiettivo di eliminare quelle non più giustificate dalle esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica e salvaguardando quelle di particolare importanza per il tessuto economico e produttivo del Paese.

Non resta, quindi, che attendere e vedere quale strada il Governo intende percorrere nel corso della Legislatura per ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario del nostro Paese.

Noi siamo per la **riforma dell'IRPEF**.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

STUDI DI SETTORE – ACCESSO AL REGIME PREMIALE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018

Come noto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi (cosiddetti "contribuenti congrui") è applicabile uno specifico "regime premiale" che prevede:

- › l'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- › la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (che, quindi, passa dal quinto al quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- › l'ammissione dell'accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.

Tali "premierità" si applicano a condizione che:

- › il contribuente dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- › il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- › sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti "coerente" con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018, sentite le Associazioni di Categoria, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto "regime premiale" e dettate le relative disposizioni di attuazione.

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi, tenuto conto delle modifiche apportate agli studi di settore dai decreti ministeriali del 23 marzo 2018 e 23 aprile 2018 e viste, inoltre, le valutazioni espresse dalle Organizzazioni di Categoria, nonché attesa l'esigenza di garantire l'applicazione del "regime premiale" ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze dei medesimi, con il Provvedimento in esame sono state confermate, anche per il periodo di imposta 2017, i criteri previsti per il 2016.

Si ricorda che il 2017 è l'ultimo anno di applicazione del regime premiale in argomento atteso che, a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità (ISA).

SETTORE DEL TRASPORTO MERCI - EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTE E AGEVOLAZIONE SUL GASOLIO - INDICAZIONE OBBLIGATORIA IN FATTURA DELLA TARGA DEL VEICOLO

Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 7 giugno 2018

Con la Nota del 7 giugno 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti, prescritti dalla Legge di Bilancio per il 2018, per la fruizione dell'agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci.

In particolare, l'art. 1, comma 917, della citata Legge, ha stabilito che le cessioni di gasolio destinato ad essere usato come carburante per motori per uso autotrazione dovranno essere documentate con l'emissione di fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018.

Atteso che la targa del veicolo non deve necessariamente essere riportata nella fattura elettronica, in linea con la disciplina generale dell'IVA, tuttavia, per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa, l'Agenzia ritiene che, tra gli adempimenti prescritti, vi sia quello di indicare obbligatoriamente, nel Quadro A-1 della dichiarazione, la targa degli automezzi utilizzati dall'esercente per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del credito d'accisa, la targa del veicolo rifornito di gasolio deve necessariamente essere indicata nella fattura elettronica, rilasciata dai gestori di impianti di distribuzione carburanti agli esercenti attività di trasporto.

FATTURAZIONE ELETTRONICA - CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AGLI INTERMEDIARI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, sono state disposte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica, disciplinando, in particolare, le modalità attraverso cui i contribuenti interessati possono delegare altri soggetti all'utilizzo dei servizi connessi all'e-fattura.

La delega può riguardare i seguenti servizi:

- › consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- › registrazione dell'indirizzo telematico.

Viene previsto che la delega, la cui durata può essere fissata dal soggetto delegante all'atto del suo conferimento ed al massimo per 4 anni, può essere conferita:

- › direttamente, utilizzando le funzionalità rese disponibili a favore degli utenti Entratel/Fisconline;
- › tramite la presentazione del modulo di delega presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Da ultimo, viene sottolineata l'importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e del relativo "indirizzo telematico" scelto da un soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche emesse dai suoi cedenti/prestatori.



CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE - PROROGA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018

Come noto, l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 50 del 2017, dispone che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati dei contratti conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

I dati dei contratti conclusi devono essere trasmessi dai soggetti obbligati attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate e, a tal fine, in data 12 giugno 2018, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono state pubblicate le specifiche tecniche per consentire ai soggetti interessati di effettuare gli adempimenti dichiarativi e comunicativi e, al contempo, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017, è stata disposta la proroga, di non oltre sessanta giorni, del termine per l'adempimento dei predetti obblighi.

Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2018, emanato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il predetto termine viene fissato al 20 agosto 2018.

Pertanto, in questo modo, i soggetti interessati avranno più tempo per comunicare i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, ovvero il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile.

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) - SLITTAMENTO DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REGIME E VERSAMENTO CARENTE ACCONTI IRPEF

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 22 giugno 2018

Con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), prevista dall'art. 55-bis del TUIR.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello avanzata da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la sua attenzione sull'ipotesi di versamento carente di acconti IRPEF, nel caso di un contribuente che ha scelto a giugno 2017 - in sede di redazione del Modello Redditi/2017 della società da lui rappresentata e di pagamento delle relative imposte - di optare, già dal 2017, per l'assoggettamento all'IRI in luogo del regime di trasparenza fiscale, alla luce della proroga degli effetti dell'opzione in parola, disposta dalla Legge di Bilancio per il 2018.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile " *ratione temporis*", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva.

Nel caso di specie, quindi, il contribuente dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 "Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018.

PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

Decreto legge del 28 giugno 2018, n. 79

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018, è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, riguardante la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Come noto, la legge di bilancio 2018 aveva previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni di cessione di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, anticipando di sei mesi l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ora, al fine di consentire la piena operatività della fatturazione elettronica, con il Decreto in esame è stato previsto che, per le sole cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione, l'obbligo della fatturazione elettronica decorra dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio 2018.

Quindi, tutte le cessioni di carburanti che avvengono tra operatori economici devono essere certificate con fatturazione elettronica, ad esclusione dell'ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il carburante per autotrazione, sia come partita iva che come consumatore finale.

È opportuno evidenziare che, fino al 31 dicembre 2018, per le cessioni in argomento effettuate in favore di soggetti che agiscono nell'ambito del regime d'impresa, arti o professioni, si continuerà a certificare l'acquisto attraverso la scheda carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili, la cui modalità di pagamento dispensa il contribuente dall'obbligo della tenuta della scheda carburanti.

Viene, invece, confermata la data del 1° luglio 2018 per l'operatività dell'obbligo di pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva sulle spese per carburante per autotrazione.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – BUONI PASTO

DOMANDA Si chiede di conoscere se è possibile corrispondere, nell'ambito del lavoro dipendente, buoni pasto limitatamente ai lavoratori la cui distanza casa-lavoro, tra andata e ritorno, sia superiore a 40 Km.

RISPOSTA Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate gestite direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (...)".

Le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016 e n. 326/E del 1997, hanno chiarito che le prestazioni in questione debbano comunque interessare la generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi. Al riguardo, per categorie omogenee di dipendenti devono intendersi tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica). Nella circolare n. 188 del 1998, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto soddisfatto il requisito di "categoria omogenea" anche il caso in cui i buoni pasto venivano riconosciuti esclusivamente a "tutti gli operai del turno di notte". Tale criterio è infatti, idoneo a individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore poiché sufficiente ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte. Per i motivi suesposti, si ritiene che, in assenza di documenti di prassi di avviso contrario, il datore di lavoro possa corrispondere i buoni pasto limitatamente ai lavoratori la cui distanza casa-lavoro, tra andata e ritorno, sia superiore a 40 Km, in quanto soddisfatti i criteri di categoria omogenea di dipendenti.

BUONI BENZINA MULTIUSO

DOMANDA Si chiede di conoscere se, per l'utilizzo dei buoni benzina multiuso, per i quali non è obbligatoria la fattura elettronica al momento del loro acquisto, occorra altro documento.

RISPOSTA Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, la cessione/ricarica dei buoni in parola non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica, in quanto la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di mera movimentazione di carattere finanziario, dunque fuori dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo.

Il buono multiuso acquisisce rilievo al momento successivo della sua spendita, non essendo precedentemente noti gli elementi che contraddistinguono l'operazione cui esso dà diritto.

Quindi, nel caso di buono multiuso si ha un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e, conseguentemente, nemmeno ad obbligo di fatturazione.

COD. 00AA 111 255822 3334DIY004

Importo € 50,00

IVA – DETRAIBILITÀ INTERVENTO SISTEMAZIONE VERDE AREA PERTINENZIALE AZIENDALE

DOMANDA Si chiede di conoscere se l'intervento volto alla sistemazione a verde dell'area pertinenziale di un'azienda possa essere considerato quale costo inerente l'attività d'impresa, con la conseguente detrazione dell'IVA.

RISPOSTA In via generale, l'inerenza esprime la riferibilità del costo sostenuto all'attività d'impresa, ossia che ad esso sia riconoscibile una capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta o indiretta. L'intervento di sistemazione a verde sull'area pertinenziale aziendale, in quanto volto a valorizzare l'immagine dell'impresa, si pone in connessione con le finalità imprenditoriali in senso ampio e, pertanto, l'iva afferente al costo di detto intervento è pienamente detraibile.

COSTO PER FERIE NON GODUTE - COMPETENZA FISCALE

DOMANDA Si chiede di conoscere quale sia il regime fiscale da applicare per le ferie fruite in un periodo diverso.

RISPOSTA Ai sensi dell'art. 109 del TUIR, i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, fatta eccezione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare che concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano le condizioni. Non è, quindi, consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Ne consegue che, il costo delle ferie non godute va rapportato all'esercizio di competenza, in quanto maturato in quell'esercizio, senza che rilevi il fatto che il contribuente fruisca delle ferie in un periodo diverso, trattandosi di un costo certo nella sua esistenza e determinabile sulla base degli elementi risultanti dalla chiusura del bilancio dell'esercizio, indipendentemente dal godimento delle ferie stesse nell'esercizio.



FATTURAZIONE ELETTRONICA - APPALTI CON LA P.A.

DOMANDA Si chiede di conoscere, se un'impresa (A) che fornisce beni ad un'altra impresa (B), la quale utilizza tali beni per adempiere gli obblighi derivanti da un contratto di appalto con la PA, debba o meno emettere fattura elettronica.

RISPOSTA In base alla lettura del paragrafo 3 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018, deve ritenersi che l'impresa A debba emettere fattura elettronica per la fornitura di beni all'impresa B. Infatti, nella succitata Circolare, viene affermato che la novella recata dall'articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018 troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

DOMANDA Si chiede di sapere se è possibile inoltrare istanza di rimborso ai comuni che illegittimamente non hanno ottemperato al divieto di aumento tariffario dell'imposta comunale di pubblicità, previsto dal D.L. n. 83/2012.

RISPOSTA Come precisato nella Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), introdotti o confermati, anche tacitamente, dopo la data del 26 giugno 2012, non sono legittimi, essendo venuta meno - a seguito dell'intervento abrogativo disposto dal D.L. n. 83/2012 - la norma attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Pertanto, alla luce del suddetto chiarimento di prassi, è da ritenere corretta la presentazione di apposita istanza di rimborso ai Comuni inadempienti.



MERCOLEDÌ 1° AGOSTO

Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini processuali

Sospensione tra il 1° ed il 31 agosto 2018 dei termini processuali per le giurisdizioni tributarie.

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2017 di persone fisiche e società di persone entro il 31 ottobre 2018, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2018, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

Adempimenti e versamenti - Proroga al giorno 20 agosto

Proroga a Lunedì 20 agosto degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto.

LUNEDÌ 20 AGOSTO

Cedolare secca / imposte sui redditi - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

Assistenza fiscale - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 telematico delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730.

IVA - Contribuenti trimestrali - Secondo trimestre 2018

Versamento - con Mod. F24 telematico - risultante da liquidazione del secondo trimestre 2018 (cod. trib.: 6032) per soggetti trimestrali ordinari.

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 - Secondo trimestre 2018

Versamento - con Mod. F24 telematico - risultante da liquidazione del secondo trimestre 2018 (cod. trib.: 6032) per soggetti trimestrali speciali (es.: art. 74/633).

Cedolare secca - Imposta sostitutiva - Versamento con maggiorazione del saldo e della prima rata d'acconto

Versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2017 ed in acconto per il 2018 con maggiorazione. L'importo è rateizzabile.

IRES / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento con maggiorazione

Versamento imposte a saldo e in acconto, risultanti da dichiarazioni Modelli Redditi ed IRAP, con maggiorazione.

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

Imposte e contributi - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IRPEF / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Persone fisiche e società di persone - Versamento con maggiorazione

Versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni Modelli REDDITI ed IRAP con maggiorazione.

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 - telematico per titolari di partita IVA - di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

Addizionali regionale e comunale all'irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).Mod. F24 telematico e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.).

LUNEDÌ 27 AGOSTO

Elenchi intrastat - mensili

Presentazione contribuenti mensili.

VENERDÌ 31 AGOSTO

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello redditi e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (entro il 30 settembre - prorogato al 31 ottobre 2018 - per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

Imposte e contributi - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

TERMINI - Periodo feriale - Ripresa del decorso dei termini processuali**SABATO 1° SETTEMBRE (LUNEDÌ 3 SETTEMBRE)****IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP**

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2017 di persone fisiche e società di persone entro il 31 ottobre 2018, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2018, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24

Sintesi delle disposizioni relative ai versamenti con Mod. F24 ed alle compensazioni.

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE**IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA**

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 - telematico per titolari di partita IVA - di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente.

IVA - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Versamento con interessi della rata d'imposta dovuta a conguaglio in base a dichiarazione annuale con Mod. F24 telematico e cod. trib. 6099 (imposta) e 1668 (interessi).

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta

Versamento con Mod. F24 telematico delle somme trattenute nel mese precedente da sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e pensionati che hanno presentato il Mod. 730.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate – Versamento

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite.

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE

ELENCHI INTRASTAT - MENSILI

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di agosto 2018.

DOMENICA 30 SETTEMBRE (LUNEDÌ 1° OTTOBRE)

RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento

Versamento rateale delle somme dovute a seguito della presentazione dell'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Versamento della rata trimestrale dell'imposta di pubblicità.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IVA - Elenchi delle fatture emesse e ricevute

Trasmissione degli elenchi delle fatture emesse e ricevute relative al II trimestre 2018.

RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo dal 2000 al 2016

Termine per la comunicazione da parte dell'agente della riscossione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento relative al periodo 2000 - 2016 (nuove istanze e riammissione di precedenti istanze).

IVA - Liquidazioni periodiche

Trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

RISCOSSIONE - C.d. "rottamazione" delle cartelle di pagamento del 2017

Termine per il versamento, in forma rateale, delle somme dovute da parte dei soggetti che hanno presentato l'istanza per avvalersi della definizione agevolata - c.d. "rottamazione" delle somme affidate agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

ASSISTENZA FISCALE

Comunicazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale da parte di chi a novembre intende non versare acconto per 2018 o versare in misura inferiore.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta periodo (entro il 30 settembre - prorogato al 31 ottobre 2018 - per i soggetti con esercizio ad anno solare).

